Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 13 novembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1200.

Concorsi per aiuti ed assistenti universitari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1939, n. 330;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è sospesa l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, riguardanti i concorsi a posti di aiuti e di assistenti nelle università e negli istituti d'istruzione superiore, e sono richiamate in vigore le norme di cui all'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Dette norme sono operative limitatamente ad un solo concorso da espletare, per ciascuna materia, presso le singole sedi.

Art. 2.

Nei confronti di coloro che saranno nominati aiuti o assistenti a norma della disposizione richiamata in vigore dal precedente art. 1, si intendono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 26 gennaio 1939, n. 330.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 settembre 1947, n. 1201.

Concessione di un contributo straordinario per le ferrovie Calabro-Lucane, in aggiunta al fondo speciale di cui all'art. 26 della convenzione di concessione 10 luglio 1926.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, col quale venne approvata la convenzione di concessione delle ferrovie Calabro-Lucane 10 luglio 1926;
Visto l'art. 26 della convenzione predetta;
Ritenuta la necessità di concedere un contributo straordinario in aggiunta al fondo speciale di cui al primo comma dell'art. 26 medesimo, destinato a riparare i danni dovuti a causa di forza maggiore, ora esaurito, per garantire in ogni evenienza la regolarità e continuità dell'esercizio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a concedere un contributo straordinario di L. 15.000.000 annui, per il biennio 1946-47, in favore della Società italiana strade ferrate del Mediterraneo — concessionaria delle Ferrovie Calabro-Lucane — in aggiunta al fondo speciale di cui al primo comma dell'art. 26 della convenzione 10 luglio 1926 riguardante le ferrovie medesime, per far fronte alle più urgenti necessità derivanti alle linee per danni arrecati da causa di forza maggiore.

Art. 2.

I prelevamenti verranno autorizzati di volta in volta con decreti del Ministro per i trasporti, in base ai dati effettivi di spesa dei singoli lavori, debitamente accertati.

Art. 3.

La complessiva spesa di L. 30.000.000 graverà sul capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1947-1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1202.

Trattenimento in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;
Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1946-1947 i presidi, i direttori e i professori degl'istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1946, ne abbiano fatto domanda e siano stati giudicati idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Sono altresì mantenuti in servizio per lo stesso anno e alle stesse condizioni coloro che furono trattenuti negli anni scolastici 1942-43 e seguenti. Restano convalidati gli atti dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1945-46.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1947, n. 1203.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo del Teatro dell'Opera di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;
Visto l'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma un contributo straordinario di lire trenta milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-1948.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1947, n. 1204.

Concessione di un contributo straordinario agli enti autonomi lirici ed istituzioni musicali e teatrali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;

Visto l'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni musicali e teatrali un contributo straordinario di lire settanta milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-1948.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1947.

Annullamento dell'atto di trasferimento dell'azienda « Ufficio Marconi », con sede in Roma, alla società per azioni « Compagnia italiana Marconi », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 25 agosto 1943, con il quale il Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, ha disposto il trasferimento dell'azienda « Ufficio Marconi », con sede in Roma, alla società per azioni « Compagnia italiana Marconi », con sede in Genova, su richiesta della società industriale per azioni « San Giorgio », con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100;

Vista la domanda datata Chelmford 12 giugno 1947, del presidente e amministratore delegato della Marconi 's Wireless Telegraph co. Ltd. di Londra, proprietaria della suddetta azienda, con la quale, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, è stato chiesto l'annullamento dell'atto di trasferimento e la restituzione della proprietà;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140;

Decreta:

E' annullato l'atto di cui al decreto interministeriale 25 agosto 1943, portante trasferimento dell'azienda « Ufficio Marconi », con sede in Roma, alla società per azioni « Compagnia italiana Marconi », con sede in Genova.

La società per azioni « Compagnia italiana Marconi », con sede in Genova, dovrà provvedere alla immediata restituzione della proprietà « Ufficio Marconi », al legale rappresentante della Marconi's Wireless Telegraph co. Ltd. di Londra.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4686)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1947.

Applicazione, per il comune di Roma, delle disposizioni contenute nel capo 3° del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, riguardante il ricovero dei senza tetto in seguito ad eventi bellici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante nuove disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nel comune di Roma le riparazioni dei fabbricati privati, già iniziate o che potranno essere iniziate a cura del Genio civile o a cura dei proprietari, non sono sufficienti ad assicurare il ricovero delle persone rimaste senza tetto, stante l'elevata percentuale di esse in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detto Comune le ricostruzioni da parte dei privati, con i benefici previsti dal capo 3° del decreto legislativo succitato;

Decreta:

Nel comune di Roma sono applicabili le disposizioni di cui al capo 3° del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

Roma, addì 27 settembre 1947

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1947
Registro Lavori pubblici n. 21, *foglio n.* 329.

(4674)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sicilia in rappresentanza dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1947, numero 7303/026-2, con il quale il maggiore pilota Bitonti Vittorio venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sicilia, in rappresentanza dell'Aeronautica;

Vista la nota 19 settembre 1947, n. 24452, del Ministero della difesa - Aeronautica, con cui il tenente colonnello pilota Pratesi Giovanni Pietro viene designato membro di detto Comitato, in sostituzione del maggiore pilota Bitonti Vittorio ed in rappresentanza dell'Aeronautica;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il tenente col. pilota Pratesi Giovanni Pietro è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sicilia, in rappresentanza dell'Aeronautica ed in sostituzione del maggiore pilota Bitonti Vittorio.

Roma, addì 2 ottobre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

(4672)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Voghera.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Voghera esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Considerato che nel predetto Comune venne istituito ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, il Commissariato governativo per gli alloggi, il cui funzionamento è stato prorogato in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 548;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nel comune di Voghera.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1947

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(4699)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1947.

Revoca del decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. « I.N.C.A. », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S. A. « I.N.C.A. », con sede in Milano, via V. Bellini;

Ritenuto che occorre revocare il suindicato provvedimento di sottoposizione a sindacato, in quanto nell'azienda non esistono più interessi di persone di nazionalità tedesca;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. « I.N.C.A. », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4662)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1947.

Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.), riguardante la stipulazione di un contratto di compravendita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 172;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 612;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la lettera 27 ottobre 1947, n. 4981, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in base alla delibera presa dal proprio Consiglio di amministrazione in data 26 ottobre 1947, ha chiesto la convalida della deliberazione commissariale n. 127 (generale) del 7 febbraio 1945 per la parte concernente la stipulazione del contratto di vendita del lotto di terreno situato in Milano fra le vie Taormina ed Airolo, distinto al catasto rustico di detto Comune - sezione di porta Garibaldi - con mappale n. 3897, ettari 0.12.50, di proprietà dell'Istituto stesso;

Visto il contratto 11 aprile 1945, a rogito notaio Gallizia di Milano, ivi registrato il 17 aprile 1945,

n. 16624, vol. 791, col quale l'I.N.A., in esecuzione della predetta deliberazione commissariale, vendette, ai signori Rosti Giuseppina, Angela in Plazzotta e Mosè, Plazzotta Gianfranco e Calcaterra Alberto, il suindicato lotto di terreno;

Ritenuto che l'anzidetto provvedimento fu giustificato da motivi di convenienza per l'Istituto e che ad esso furono estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Decreta:

E' dichiarata valida la deliberazione n. 127 (generale) del 7 febbraio 1945 adottata, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, limitatamente alla parte che concerne la stipulazione del contratto di vendita del lotto di terreno situato in Milano, fra le vie Taormina ed Airolo, distinto al catasto rustico di detto Comune, sezione di porta Garibaldi, col mappale n. 3897, ettari 0.12.50.

Roma, addì 30 ottobre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Belli Piero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 218 decisioni — N. 205/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Belli Piero fu Giuseppe, nato a Spoleto il 17 settembre 1882, residente in Milano, via dei Transiti n. 4, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

. . . ., devesi concludere che il Belli non fu confidente dell'O.V.R.A. . . .

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Belli Piero e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4527)

Esito del ricorso presentato da Messeri Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 219 decisioni — N. 32/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 9 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Messeri Alessandro fu Antonio e di Savelli Sofia, nato a Potenza il 26 luglio 1895, residente in Roma, via Carongini, 4, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Messeri Alessandro contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4528)

Esito del ricorso presentato da Carnevali Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 220 decisioni — N. 30/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Carnevali Giuseppe fu Paolo, nato a Narni il 22 marzo 1870, residente in Roma, via D'Ascanio n. 26, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.-R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

Il ricorso, dunque, va accolto, per non avere il Carnevali svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Carnevali Giuseppe e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 ottobre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4529)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), di un mutuo di L. 15.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4702)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli d'anzianità del personale insegnante universitario

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si dà avviso a tutti coloro che ne possano avere interesse, che sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale insegnante universitario, secondo la situazione alla data del 1° marzo 1947.

Nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno avanzare ricorso per ottenere la eventuale rettifica della loro posizione di anzianità.

(4688)

Vacanza delle cattedre di storia della filosofia e botanica presso le Facoltà delle Università di Genova e Napoli, alle quali si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Facoltà sottoindicate, sono vacanti le cattedre a fianco di ciascuna segnate, alle quali le Facoltà stesse intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Genova:

Facoltà di lettere e filosofia: storia della filosofia.

Università di Napoli:

Facoltà di agraria: botanica.

Gli aspiranti ai trasferimenti stessi dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4689)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Romano Lombardo e Fara Olivana (Bergamo)

La zona di ripopolamento e cattura di Romano Lombardo e Fara Olivana (Bergamo), costituita con il decreto Ministeriale 29 luglio 1946, resta così delimitata:

a nord: strada consorziale detta del Guado che partendo dalla periferia dell'abitato di Romano porta alla roggia Borromea;

a ovest: roggia Borromea dal punto di incontro con la strada del Guado fino all'incrocio con la strada nazionale in località Sola;

a sud: strada nazionale padana superiore da Sola fino al punto di incontro con la strada comunale per Romano;

ad est: strada comunale per Romano dal punto di incontro predetto fino al punto di incontro della strada consorziale del Guado.

Superficie ettari 567 circa.

(4569)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 3 novembre 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Imperia, attribuendo l'incarico presidenziale al sig. Castellano Giuseppe.

(4687)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 395340, di annue L. 175, intestato a Sagone Giovanni fu Giuseppe, dom. in Caltagirone, ed ipotecato per cauzione del titolare quale tesoriere della fidecommissaria della baronessa Agata Interlandi di Caltagirone.

Essendo il certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 ottobre 1947

(4656) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1947 - N. 204

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77,70
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	84,875
Redimibile 3,50 % 1934	71 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,60
Id. 5 % 1936	86 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90 —
Id. 5 % convertiti 1951	95,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 133 del 7 novembre 1947, riguardante lo sblocco dei pneumatici per biciclette, motociclette e autovetture e lo sblocco degli autocarri e rimorchi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 133 del 7 novembre 1947, ha stabilito quanto appresso:

PNEUMATICI

Con decorrenza dal giorno 16 del corrente mese, sono sbloccati dal vincolo di prezzo stabilito dalla circolare prezzi n. 122 dell'8 agosto 1947, i pneumatici per biciclette, per motociclette e per autovetture, comprese le corrispondenti misure per trasporto. Rimangono perciò in vigore i soli prezzi stabiliti con la detta circolare per i pneumatici per autocarri.

I prezzi di cui alla stessa circolare, continuano però ad applicarsi, relativamente ai pneumatici da biciclette, motociclette ed autovetture, per i quantitativi di essi che, fino al 15 corrente mese, risulteranno messi a disposizione degli organi preposti alle assegnazioni, nei limiti di validità dei buoni rilasciati dai detti organi.

I pneumatici per i quali è stata disposta l'assegnazione avranno la precedenza nelle consegne rispetto ai pneumatici di libera vendita.

AUTOCARRI E RIMORCHI

Con decorrenza dal 16 corrente, sono anche sbloccati dal vincolo di prezzo di cui alla circolare n. 116 del 18 luglio 1947, gli autocarri e rimorchi. Si intende che tale sblocco non interferisce nella regolare esecuzione dei contratti in corso a quella data.

(4700)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Sassari 15 settembre 1946, n. 25441, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari è costituita come appresso:

presidente:
dott. Ovidio Pitzurra, vice prefetto;

componenti:
dott. Antonino Canalis, medico provinciale;
prof. Flaviano Magrassi, docente di clinica medica;
prof. Palmerio Delitala, docente di patologia speciale chirurgica;
dott. Dino Fiori, medico condotto;

segretario:
dott. Giovanni Giagu.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 ottobre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4703)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Sassari 15 settembre 1946, n. 25443, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari è costituita come appresso:

presidente:
dott. Ovidio Pitzurra, vice prefetto;

componenti:
dott. Antonino Canalis, medico provinciale;
prof. Mario Massazza, docente di clinica ostetrica;
prof. Alessandro Bertino, docente di clinica ostetrica;
Andreana Sechi, ostetrica condotta;

segretario:
dott. Giovanni Giagu.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 ottobre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4704)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.